



COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO

Provincia di Verona

C.F. 00596180232

Piazza IV Novembre 6 – 37030 Mezzane di Sotto (VR)

Tel. 045/888.01.00 – Fax 045/888.00.84

<http://www.comune.mezzane.vr.it> - PEC: protocollogenerale@pec.comune.mezzane.vr.it

COPIA

Registro Generale n. 5

Registro Ordinanze del Sindaco n. 2

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 11-03-2016

Oggetto: CAMPAGNA DI PREVENZIONE DELLA RIPRODUZIONE LARVALE DELLA MOSCA E PER LA LIMITAZIONE DEGLI INCONVENIENTI IGIENICO-SANITARI DERIVANTI DA ALLEVAMENTI.

IL SINDACO

Premesso che negli ultimi anni, specialmente nei periodi climatici favorevoli, si sono verificate delle situazioni di grave disagio alla popolazione residente, causa la massiccia proliferazione delle mosche, in particolare nelle frazioni e nelle contrade confinanti con i terreni agricoli e/o con aziende provviste di concimaie ed allevamenti;

Considerato che le mosche sono insetti vettori di organismi infetti e di numerose patologie, rappresentato pertanto, se in massiccia presenza, una causa di possibili inconvenienti igienico-sanitari alle persone;

Accertato che il materiale organico in putrefazione costituisce il sub-strato su cui si sviluppano insetti, i quali si diffondono sia mediante lo spargimento sui campi di sostanza organiche a scopo agronomico, sia direttamente dagli allevamenti e dalle aziende agricole dagli accumuli di letami, liquami e comunque di materiale e sostanze organiche;

Considerato che la proliferazione delle mosche è favorita dalle temperature primaverili ed estive, stagioni in cui si riscontrano gli inconvenienti citati;

Considerato che nonostante vengano periodicamente effettuati trattamenti di disinfezione da parte di ditte incaricate da codesta amministrazione il fenomeno non cessa di verificarsi, necessitando pertanto l'adozione di un provvedimento che abbia lo scopo di garantire la salvaguardia dell'igiene pubblica;

Preso atto dell'ordinanza sindacale n. 8/2015;

Ritenuto opportuno richiamare la stessa, ancorchè valida;

Visti gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs 267 del 18.08.2000;

Visto il D. Lgs 152/1999, 152/2006 e Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che detta i criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Ritenuto necessario di dover procedere in merito;

ORDINA

A TUTTI I TITOLARI DI AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE:

- di provvedere ad una corretta gestione delle concimaie, delle vasche di accumulo dei liquami e di ogni accumulo di materiale o sostanza organica;
- di mantenere in buone condizioni di igiene e di pulizia gli allevamenti, sia all'interno che all'esterno, con rimozione degli escrementi il più frequentemente possibile;
- di controllare e di eliminare tutti i ristagni luridi che si formano nelle vicinanze di concimaie, raccolta di rifiuti e ogni altro cumulo organico;
- di provvedere ad effettuare a proprie spese i trattamenti di prevenzione e di disinfestazione presso le strutture interne ed esterne e quanto di pertinenza dell'azienda, atti a combattere la proliferazione di mosche e di essere in grado di dimostrare agli organi di vigilanza gli interventi effettuati;
- che l'accumulo di letame, così come altro materiale organico di provenienze diverse, su terreni anche privati, non deve superare il tempo strettamente necessario per lo spargimento (7/10 giorni). Qualora la permanenza sul terreno dovesse essere superiore a tale periodo, il cumulo dovrà essere coperto e posto su idonea platea impermeabile.
- Di effettuare costantemente il controllo delle attrezzature e macchinari relativi alla ventilazione che caratterizza l'azienda/allevamento;
- È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, pubblicizzata nelle forme di legge ed inoltrata per competenza e conoscenza a:
 - ➔ Aziende e allevamenti agricoli posti nel territorio comunale;
 - ➔ Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Verona Est;
 - ➔ Al Settore Igiene Pubblica/Veterinario dell'ULSS n. 20 di Colognola ai Colli;

Ai sensi:

- dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, la sanzione prevista per gli eventuali trasgressori è da € 25,00 a € 500,00 secondo le modalità indicate nella Legge n. 689/1991;
- dell'art. 54 del D. Lgs 152/1999, le sono previste le sanzioni amministrative previste da € 516,45 a € 2582,28 ed altre in relazione al tipo di violazione;

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrazione del Veneto.

Gli agenti di Polizia Locale, di Pubblica Sicurezza e chiunque autorizzato per legge, sono incaricati per il controllo e le sanzioni previste.

Mezzane di Sotto, 11-03-2016

Il Sindaco
f.to (Sella Antonio Domenico)

Certificato di Pubblicazione

Reg. pubblicazioni n.110

Copia della presente Ordinanza viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, accessibile al sito www.comune.mezzane.vr.it e vi rimarrà dal 15-03-2016 al 30-03-2016.

Mezzane di Sotto, 15-03-2016

*Il Responsabile del Servizio
(f.to dott. Anselmi Dott. Alessandro)*

Attestazione di copia conforme

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale conservato agli atti.-
Mezzane di Sotto,

Il Responsabile del Servizio